

REGOLAMENTO

PATRIZIALE

DI

BIGNASCO

BIGNASCO, MAGGIO 2013

**NOME DEL PATRIZIATO - SUDDIVISIONI INTERNE E CONFINI GIURISDIZIONALI -
COSTITUZIONE - SIGILLO 3**

BENI PATRIZIALI 4

Amministrazione	4
Modi di godimento	4

APPARTENENZA AL PATRIZIATO 6

ORGANIZZAZIONE DEL PATRIZIATO 7

Generalità	7
L' Assemblea patriziale	7
L' Ufficio patriziale	11
I dipendenti del Patriziato	15
Conti - Esame della gestione - Commissione della gestione	18
Contravvenzioni	20

REGOLAMENTAZIONE PER ORDINANZE - CONVENZIONI 20

REGOLAMENTO PATRIZIALE DI BIGNASCO

del 1. gennaio 2008

in applicazione della Legge organica patriziale (LOP), del regolamento di applicazione (RALOP), del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati e dei regolamenti speciali

Nome del Patriziato - suddivisioni interne e confini giurisdizionali - costituzione - sigillo

Art. 1 Il nome del Patriziato è **BIGNASCO**.
Definizione e scopo Il territorio del Patriziato di Bignasco si estende su parte della giurisdizione territoriale del Comune Cevio, e più precisamente sul territorio della Sezione di Bignasco. Per ciò che riguarda il Comune limitrofo di Lavizzara, Sezione Brontallo e Menzonio, sarà pure osservata la convenzione del 14 febbraio 1929, e Regolamento del 13 aprile 1946.
Per la Sezione Cevio sarà parimenti rispettata la transazione del 29 novembre 1851 e il documento del 16 maggio 1920, nonché il Regolamento del 13 aprile 1846 (comunella di levante).

(Art. 1 LOP)

Art. 2 Il Patriziato di cui all'art. 1 non comprende altri enti ai sensi dell'art. 2 LOP.
Altri enti
(Art. 2 LOP)

Art. 3 Il Patriziato di **BIGNASCO**, ente riconosciuto dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 4612/4 del 20 agosto 1965, è costituito dai componenti le famiglie patrizie iscritte nel registro dei fuochi e dai cittadini patrizi iscritti nel catalogo dei votanti.
Costituzione
(art. 3 LOP)

Art. 4 Il sigillo patriziale ha un diametro di mm. 30 e porta il nome del Patriziato e lo stemma che rappresenta un albero con affiancati i due fiumi di Bavona e Lavizzara.
Sigillo

Sigillo:

BENI PATRIZIALI

Amministrazione

Art. 5 Riservate le disposizioni di cui all'art. 13 LOP, le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà del Patriziato devono essere fatte per pubblico concorso.
Pubblico concorso
(art. 12 LOP) Quando il valore supera l'importo di fr. 10'000.--, il concorso deve essere pubblicato oltre che all'Albo patriziale anche sul Foglio Ufficiale cantonale.

Modi di godimento

Art. 6 I beni di proprietà del Patriziato, saranno goduti in natura da tutti i fuochi patrizi e da tutte le famiglie non patrizie nei modi e condizioni prescritte dalla LOP e alle condizioni fissate nel presente regolamento. In particolare.
Modi di Godimento
(art. 28
cpv. 1 LOP)

Art. 7 Dal 1. dicembre a tutto marzo è libero il pascolo di capre e pecore sul suolo patriziale. Premessa l'osservanza della legge forestale del 4 maggio 1870, vengono assegnate per il pascolo le seguenti zone:
Pascolo di bestiame minuto

- a) dalla parte di mattina, sopra la linea degli sbalzi che dalla tronca superiore della Chiolla seguendo la linea naturale passando sopra la Madonna di Monte vanno sino a Visletto;
- b) da sera pure sopra gli sbalzi superiori che dalla Bignaschina si stendono fino al reale Chignolo;
- c) capre e pecore vaganti fuori zone stabilite, saranno oggetto di contravvenzione (art. 85).

Art. 8 I non patrizi per godere gli stessi diritti dei patrizi, pagheranno le seguenti tasse annue:

- Godimento di non patrizi**
(art. 28
cpv. 3 LOP)
- a) per il pascolo di ogni capo di bestiame grosso – fr. 20.-;
 - b) per il pascolo di ogni capo caprino o pecorino – fr. 5.-.

Dal 1. luglio fino al 15 settembre, sarà percepito un supplemento pari alla tassa annua.

I domiciliati che pagano almeno fr. 20.- per pascolo potranno stramare per proprio uso senza altro pagamento.

E' permesso a ciascuna famiglia tanto patrizia che domiciliata a tenere al pascolo in piano dal 1. luglio al 15 settembre, una vacca da latte o 4 capre pagando fr. 20.- per la vacca e fr. 5.- per capra.

Art. 9 Nei limiti che saranno ritenuti opportuni e a dipendenza delle esigenze e della disponibilità è possibile una volta l'anno l'assegnazione di legna da ardere lavorata per uso domestico a fuochi patrizi entro e fuori Comune e ai non patrizi domiciliati nel Comune. I quantitativi da assegnare sono fissati di volta in volta dall'Ufficio Patriziale. I costi saranno definiti in base al prezzo di mercato. Ai patrizi potrà essere concesso un ribasso secondo le disponibilità finanziarie del Patriziato. Ai patrizi domiciliati fuori Comune l'assegnazione può essere ridotta proporzionalmente in considerazione delle particolari condizioni locali. Per la raccolta di legna morta, è proibito di ammassare una quantità di legna da fuoco superiore ai 20 quintali all'anno. Nel caso in cui fosse difetto di legna morta e di boscaglie libere, l'Ufficio patriziale potrà, con il consenso e rispettiva martellazione dell'Ufficio forestale – VII. Circondario, Cevio, assegnare delle piante a chi ne fa regolare richiesta. Resta comunque vietato, in quanto non autorizzato, il taglio di piante di proprietà del Patriziato. Per tagli abusivi viene applicato l'art. 85 "contravvenzioni".

Legna d'opera Ad ogni patrizio maggiorenne, entro e fuori Comune, può essere concessa a prezzo di favore, per riattazione di case o altri edifici nella giurisdizione del Comune, Sezione Bignasco, ritenuto che il quantitativo non potrà superare i 20 metri cubi ogni 10 anni. E' esclusa l'assegnazione di legna d'opera in misura superiore alle necessità reali determinate dai lavori di cui si tratta. Il prezzo del legname a concedersi oltre alle spese di bollatura sarà in ragione di:

a) per piante frondifere da fr. 15.- a fr. 20.- al m³

b) per piante conifere da fr. 60.- a fr. 100.- al m³

Per tagli abusivi viene applicato l'art. 85 "contravvenzioni".

Verificandosi sul suolo patriziale la caduta di valanghe o frane ecc., è vietato appropriarsi di qualsiasi quantitativo di legna o pianta staccatasi dal suolo, che supera il peso di 5 qil sotto penalità fino a fr. 100.- più la confisca della legna.

Art. 10 Alpi

In via ordinaria il godimento dell'erbativo sugli alpi sarà deliberato dall'Ufficio patriziale, mediante offerta in busta chiusa con l'indicazione esterna, a inoltrarsi in base ad apposito avviso. L'affitto degli alpi, così come le tasse di pascolo e di alpeggio, i diritti di erbativo, ecc., sono regolati dalla legge federale sul controllo dei fitti agricoli dell'11 febbraio 1987 e successive modifiche, della Legge cantonale sull'affitto agricolo (LCAA) del 16 maggio 1988, e successive modifiche, nonché da eventuali altri dispositivi di legge in materia.

Se l'alpe viene caricato unicamente con greggi ovini, il numero degli animali da alpeggiare è stabilito nel rapporto di cinque pecore per ogni capo di bestiame grosso (UBG), riferito al numero di UBG definito nel rapporto agronomico o in mancanza di questo stabilito nel vecchio staggio.

Infrazioni alla citata disposizione, sono passibili di contravvenzione conformemente all'art. 85.

Il locatario è tenuto ad osservare scrupolosamente le condizioni contrattuali convenute al momento della cessione in affitto. In particolare egli provvede alla manutenzione delle installazioni, delle strutture e dei sentieri alpini. Costi e spese relativi ad inosservanza di questi obblighi sono a suo carico.

E' proibita la sublocazione, la costruzione di nuovi fabbricati e di sentieri, l'installazione di costruzioni leggere, l'ampliamento o la sostituzione di strutture di qualsiasi genere senza preavviso e consenso da parte dell'Ufficio patriziale. Non sarà corrisposto nessun compenso per opere di questo genere se non precedentemente approvate dall'Ufficio patriziale.

Art. 11 I non patrizi domiciliati nel Comune del Patriziato, Sezione Bignasco, che esercitano a tempo pieno un'attività agricola nello stesso Comune godono delle stesse condizioni dei patrizi.

Art. 12 E' vietato qualsiasi taglio di piante su tutto il territorio del Patriziato senza il regolare permesso dell'autorità forestale.
Taglio piante
Divieto

Art. 13 E' vietato deporre qualsiasi tipo di rifiuti, materiali ingombranti, ecc. sul territorio del Patriziato.
Deposito
rifiuti
Divieto L'ufficio patriziale può esigere lo sgombero deposito a spese del trasgressore.

Art. 14 E' vietato erigere costruzioni sul terreno patriziale, aprire nuovi sentieri, effettuare interventi di protezione a salvaguardia senza le relative autorizzazioni.
Costruzioni
Divieto

APPARTENENZA AL PATRIZIATO

Registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi

Art. 15 Si richiamano le norme di cui al Capo I, II, III LOP, concernenti l'acquisto, la perdita e il riacquisto dello stato di patrizio nonché l'esercizio dei diritti patriziali, come pure gli art. 40 segg. LOP e relativo RA.
Stato di
patrizio

Art. 16 Si richiamano le norme concernenti il registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi, disciplinate dagli art. 56 e segg. LOP e relativo RA.
Registro

ORGANIZZAZIONE DEL PATRIZIATO

Generalità

Art. 17 Gli organi del Patriziato sono:
Organi a) l'Assemblea patriziale
(Art. 64 LOP) b) l'Ufficio patriziale

L'Assemblea patriziale

Art. 18 L'assemblea è la riunione degli aventi diritto di voto in materia patriziale.
Composizione
(Art. 67 LOP)

Art. 19 L'assemblea, per scrutinio popolare elegge:
Attribuzioni
(Art. 68 LOP) a) i membri dell'Ufficio patriziale, il Presidente e, dove è il caso i supplenti;

In seduta pubblica:

- a) adotta i regolamenti e li modifica;
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione patriziale;
- c) approva ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo;
- d) vota i prestiti e i relativi piani d'ammortamento, approva la costituzione di fideiussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili;
- e) autorizza l'affitto, la locazione, la permuta, l'alienazione, la commutazione dell'uso e del godimento dei beni;
- f) decide l'esecuzione delle opere sulla base di progetti e di preventivi definitivi e accorda i crediti necessari;
- g) autorizza l'ufficio patriziale a intraprendere o a stare in lite, a transigere e a compromettere, riservate le procedure amministrative;
- h) fissa per regolamento gli onorari dei membri dell'ufficio, il rimborso delle spese per le missioni o funzioni straordinarie, gli stipendi del segretario e degli altri dipendenti o incaricati del patriziato;
- i) concede lo stato di patrizio e prende atto della rinuncia al patriziato;
- l) nomina la commissione della gestione e le eventuali commissioni speciali;
- m) esercita tutte le competenze non conferite dalla legge ad altro organo del Patriziato.

Art. 20 Le assemblee ordinarie sono due per ogni anno.

Assemblee ordinarie

La prima si riunisce entro la fine del mese di marzo e :

Date e

a) esamina il rapporto della commissione della gestione ;

oggetti

b) delibera sul consuntivo e sulla gestione patriziale.

(Art. 71 e 69
cpv. 3 LOP)

La seconda si riunisce entro la fine del mese di dicembre e :

- a) esamina il rapporto della commissione della gestione sul preventivo e delibera sullo stesso ;
- b) nomina la commissione della gestione.

Art. 21 Le assemblee straordinarie sono convocate dall'Ufficio patriziale:

**Assemblee
straordi-
narie**

(Art. 70 LOP)

- a) quando lo ritiene opportuno;
- b) su domanda popolare;
- c) quando l'autorità cantonale lo impone.

Art. 22

**Assemblea
su domanda
popolare**

La domanda per la convocazione di un' Assemblea straordinaria deve essere presentata per iscritto all' Ufficio patriziale e deve essere firmata da almeno 1/6 degli aventi diritto di voto in materia patriziale domiciliati nel Comune.

Essa deve essere motivata e devono essere indicati esplicitamente gli oggetti su cui deliberare.

L'Ufficio patriziale esamina immediatamente se la domanda è regolare e proponibile e pubblica all'albo la sua decisione.

Riconosciuta la regolarità e la proponibilità, l'Ufficio patriziale convoca l'assemblea entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Art. 23

**Convoca-
zione**

(Art. 72 LOP)

L'ufficio patriziale convoca l'assemblea mediante avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel Comune del Patriziato e, per i domiciliati fuori Comune, al recapito prescritto dell'art. 51 LOP almeno 10 giorni prima della riunione, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare.

Art. 24

**Luogo
Giorno**
(Art. 77
lett. a LOP)

Le assemblee hanno luogo nell'apposita sala patriziale.

Numero

legale
(Art. 73 LOP)

L'assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti. I membri e supplenti dell'Ufficio patriziale non sono computati tra i presenti.

**Ordine del
giorno**

Le assemblee possono deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno.

Art. 25

Rinvio

Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l'assemblea prima di sciogliersi stabilisce la data dell'ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola nota con avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel Comune del Patriziato e, per i domiciliati fuori Comune, al recapito prescritto dall'art. 51 LOP.

Art. 26 All'inizio di ogni assemblea, il presidente dell'Ufficio patriziale o chi ne fa le
Ufficio veci, dichiara aperta l'assemblea e fa accertare il numero dei presenti con
presidenziale l'iscrizione a verbale del loro nome e cognome.
(Art. 77 Designa quali scrutatori provvisori due membri dell'ufficio patriziale o, in loro
lett. b LOP) assenza, due patrizi.
L'assemblea nomina quindi l'Ufficio presidenziale composto da un presidente e
due scrutatori.

Compiti del Il presidente:
presidente a) dirige l'assemblea, mantiene l'ordine e veglia alla legalità delle
deliberazioni ;
b) ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi o ai regolamenti ;
in caso di recidiva lo fa allontanare dalla sala.
c) persistendo i disordini, può sospendere o sciogliere l'assemblea; in questo
caso egli è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti
adeguati;
d) mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.

Art. 27 Agli scrutatori compete il compito di accertare il risultato delle singole
Scrutatori deliberazioni.

Art. 28 Il segretario del Patriziato o, in sua assenza, una persona designata dal
Verbale presidente dell'Ufficio patriziale, redige il verbale che deve contenere:
(Art. 76 e 77 a) la data e l'ordine del giorno;
lett. c LOP) b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;
c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle
votazioni tenuto conto del numero dei votanti al momento della votazione,
dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
d) il riassunto delle discussioni con le eventuali dichiarazioni di voto.

Approva- Il verbale viene letto, approvato seduta stante e firmato dal presidente
zione. dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori.

Art. 29 L'assemblea vota per alzata di mano; va eseguita la controprova.
Sistema di Se é deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione, essa vota per
voto appello nominale o per voto segreto.
(Art. 77
lett d LOP)

Art. 30 Il presidente mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del
Discussioni giorno.
e votazioni

(Art. 77
lett. d LOP)

Votazioni Esaurita la discussione, si passa ai voti con le seguenti procedure:
Procedi-
mento

a) **Votazioni preliminari.**
Vanno messe in votazione avantutto le proposte di sospensione e di non
entrata in materia.

b) **Votazioni eventuali.**

Quando vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali.

L'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente.

Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte ed eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.

c) **Votazione finale**

Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.

Art. 31 Si richiamano espressamente le norme dell'articolo 74 cpv. 1, 2 e 3 della LOP.
Validità delle risoluzioni

Art. 32 L'Assemblea può revocare una risoluzione, riservati i diritti dei terzi.
Revoca delle risoluzioni La revoca può essere proposta dall'Ufficio patriziale o dai cittadini patrizi convocati in assemblea straordinaria secondo le norme di cui all'art. 70 LOP e l'art. 22 del presente regolamento.
(Art. 74 cpv. 2 LOP)

Per la decisione di revoca occorre la maggioranza dei 2/3 dei votanti e, in ogni caso, il voto affermativo di almeno la metà dei patrizi presenti al momento della votazione.

Art. 33 Il presidente del patriziato pubblica entro cinque giorni all'albo le risoluzioni dell'assemblea con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.
Pubblicazione delle risoluzioni
(Art. 76 cpv. 2 LOP)

Art. 34 Il patrizio il cui interesse personale è in collisione con quello del Patriziato nell'oggetto posto in deliberazione non può prendere parte né alla discussione né al voto.
Casi di collisione
(Art. 75 LOP)

Per uguale titolo sono esclusi dalla discussione e dal voto i suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore. L'interesse di un ente di diritto pubblico non determina la collisione di interessi nei suoi membri.

La collisione esiste invece per gli amministratori di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

Art. 35 I messaggi dell'Ufficio patriziale e i rapporti delle commissioni devono essere presentati in forma scritta e consultabili "in cancelleria" almeno 7 giorni prima dell'assemblea chiamata a discuterli, ritenuto che gli stessi messaggi dovranno essere trasmessi alla commissione chiamata a presentare il rapporto almeno 20 giorni prima dell'assemblea.
Messaggi e rapporti
(Art. 77 lett e/f LOP)

Art. 36 Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può interpellare l'Ufficio patriziale per essere informato su oggetti di pertinenza dell'assemblea patriziale.
Interpellanza L'ufficio patriziale risponde immediatamente o alla prossima assemblea.
(Art. 77
lett. g LOP) Se l'interpellanza perviene in forma scritta almeno sette giorni prima dell'assemblea, l'Ufficio patriziale è tenuto a rispondere nel corso della stessa. L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta dell'ufficio patriziale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.

Art. 37 Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti nuovi di competenza dell'assemblea che sono demandate all'Ufficio patriziale.
Mozione
(Art. 77
lett. g LOP)

Questi è tenuto ad esaminarle ed a formulare, alla prossima assemblea ordinaria, preavviso scritto.

Se l'ufficio patriziale dà preavviso favorevole, l'assemblea decide definitivamente.

Se l'ufficio patriziale lo dà sfavorevole, l'assemblea delibera se accetta la proposta in via preliminare; in caso di accettazione designa una commissione per l'esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un preavviso scritto.

Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte. In ogni caso ha il diritto di essere sentito.

Art. 38 Oltre ai patrizi iscritti in catalogo possono assistere ai lavori assembleari anche altre persone che devono tenersi in luogo separato senza manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo le discussioni.
Pubblicità Riprese televisive o radiofoniche dell'assemblea devono ottenere il preventivo consenso del presidente dell'assemblea.
(Art. 77
lett. h LOP)

L' Ufficio patriziale

Art. 39 L'Ufficio patriziale si compone di 5 membri, compreso il Presidente.
Composizione
(Art. 81 LOP)

Art. 40 L'Ufficio patriziale:
Competenza in generale
(Art. 92 LOP)

- a) è l'organo esecutivo del Patriziato;
- b) dirige l'amministrazione, prende ogni provvedimento a tutela dell'interesse della corporazione, comprese le procedure amministrative;
- c) formula le sue proposte o fa rapporto su ogni oggetto di competenza dell'assemblea patriziale;
- d) esegue o fa eseguire le risoluzioni dell'assemblea patriziale;
- e) dà ragguagli sull'amministrazione all'assemblea patriziale con un rapporto scritto annuale;

- f) decide sulla regolarità e proponibilità della domanda di cui all'art. 70 lett. b) LOP;
- g) esercita le competenze a lui particolarmente conferite dal presente regolamento o da altre leggi.

Art. 41 L'Ufficio patriziale, in particolare:

- Competenza in particolare** (Art. 93 LOP)
- a) organizza il buon governo dei beni patriziali e ne garantisce l'uso pubblico;
 - b) provvede all'incasso delle imposte patriziali, dei crediti, dei sussidi e soddisfa gli impegni nei limiti del preventivo, come pure all'impiego dei capitali, e vigila sulla conversione dei prestiti;
 - c) allestisce ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo;
 - d) applica i regolamenti patriziali e punisce con multa i contravventori alle leggi e ai regolamenti stessi ;
 - e) nomina il segretario, i dipendenti i delegati e assegna gli incarichi;
 - f) approva i piani di assestamento dei boschi e i piani di sistemazione alpestre; inoltre: interventi di salvaguardia e protezione del territorio, opere di bonifica e la costruzione di sentieri e di piste di accesso a scopo agricolo e paesaggistico;
 - g) procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o a trattativa privata giusta le norme della LOP e del presente regolamento;
 - h) allestisce e aggiorna il registro dei patrizi;
 - i) procede ogni quattro anni al controllo dei confini dei fondi di proprietà del patriziato, di propria iniziativa o quando fosse richiesto dai confinanti o dall'autorità di vigilanza;
 - j) conserva e aggiorna l'archivio patriziale;
 - k) fissa le sportule di cancelleria;
 - l) amministra i proventi dei legati (SALE, GRANO, POVERI), come alle disposizioni stabilite nei documenti di fondazione.

Art. 42 Nella prima seduta successiva alla sua elezione l'Ufficio patriziale nomina fra i suoi membri un vice presidente.

Vice presidente e commissioni
(Art. 90 e 91 LOP)

Esso può pure designare, nel suo seno o fuori eventuali commissioni sopeciali.

Di ogni commissione deve far parte un membro dell'ufficio, di regola in qualità di presidente.

Le commissioni esercitano la loro vigilanza sui rami dell'amministrazione loro affidati o propongono le misure da attuare. Esse hanno in ogni caso funzioni consultive.

Art. 43 L'Ufficio patriziale si riunisce nell'apposita sala patriziale.

Luogo
(Art. 94 lett. a LOP)

Art. 44 L'Ufficio patriziale fissa le sedute ordinarie in determinati giorni del mese.

**Convocazione
delle sedute**

Direzione L'Ufficio patriziale è inoltre convocato dal Presidente:

(Art. 94

lett. b LOP)

a) ogni qualvolta lo reputa necessario;

b) su istanza di almeno un terzo dei membri dell'Ufficio patriziale;

In quest'ultimo caso il Presidente vi dà seguito entro 5 giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 133 LOP.

Se il termine trascorre infruttuoso la convocazione può essere fatta dal vice Presidente o da un altro membro dell'Ufficio patriziale.

Per le sedute straordinarie i membri dell'Ufficio presidenziale devono essere convocati almeno 24 ore prima.

Le sedute dell'Ufficio patriziale sono dirette dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Egli veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni. Nelle discussioni prende per primo la parola il Presidente, il relatore se fu designato e in seguito gli altri membri dell'ufficio patriziale.

Art. 45

Votazioni

(Art. 94

lett. d LOP)

Le votazioni avvengono in forma aperta. Se esperite per appello nominale i membri dell'Ufficio patriziale votano in ordine inverso rispetto all'anzianità di carica subordinatamente per età e il Presidente per ultimo.

Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto se un membro dell'Ufficio patriziale lo richiede.

Art. 46

Validità

della seduta

(Art. 96 LOP)

L'Ufficio patriziale può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri e se gli stessi sono stati avvisati almeno 24 ore prima della riunione. Se per due volte consecutive tale maggioranza fa difetto, l'ufficio può deliberare la terza volta, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 47

Frequenza

(Art. 97 LOP)

La partecipazione alle sedute è obbligatoria. L'assenza ingiustificata è punibile con una multa fino a fr. 20.-- per seduta dall'Ufficio patriziale.

Art. 48

Validità

delle

risoluzioni

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti; i membri dell'Ufficio patriziale non possono astenersi dal voto.

Se vi sono più proposte si procede con votazioni eventuali.

In caso di parità di voti viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva.

Se il risultato è ancora di parità è determinante il voto del presidente o di chi ne fa le veci. Se la votazione è segreta, decide la sorte.

Art. 49 Le risoluzioni possono essere revocate con il voto della maggioranza dei membri, riservati i diritti dei terzi.
Revoca
(Art. 98 LOP)

Art. 50 Un membro dell'Ufficio patriziale non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l'art. 75 LOP.
Collisione
(art. 99 LOP)

Art. 51 Un membro dell'Ufficio patriziale non può assumere né direttamente né indirettamente lavori, forniture o mandati a favore del Patriziato.
Divieto di prestazione
(Art. 100 LOP)

Art. 52 La carica di presidente dell'Ufficio patriziale è incompatibile con quella di segretario.
Incompatibilità
(Art. 83 e 84 LOP) Non possono far parte contemporaneamente dello stesso ufficio come presidente, membro o supplente: coniugi, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore.

Art. 53 Il verbale è tenuto su registro, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal presidente e dal segretario.
Verbale
Contenuto
Approvazione
(Art. 94 lett. e LOP) Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione. Ogni membro dell'Ufficio può far iscrivere, seduta stante, come ha votato.

NORME VARIE

Art. 54 I membri dell'Ufficio patriziale, delle sue commissioni e i dipendenti devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta dell'Ufficio patriziale e delle sue commissioni.
Obbligo di discrezione
(Art. 94 lett. f LOP)

Art. 55 I membri dell'Ufficio patriziale hanno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti l'amministrazione patriziale.
Ispezione e rilascio di estratti
(Art. 94 lett. f LOP) Lo stesso diritto spetta alle commissioni dell'assemblea per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto.

Ogni patrizio può ottenere degli estratti delle risoluzioni dell'Ufficio patriziale e di quelle dell'Assemblea.
Pari diritto è riconosciuto ad ogni persona che dimostri un interesse legittimo.

Gli estratti riferentesi a deliberazioni di carattere strettamente personale sono rilasciati se il richiedente dimostra un interesse diretto.

Art. 56 Per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati l'Ufficio patriziale
Tassa di incassa tasse di cancelleria.
cancelleria Queste ultime sono fissate dall'Ufficio patriziale mediante ordinanza.

Art. 57 Per quanto concerne i lavori e le forniture al Patriziato viene applicata la legge
Lavori e sulle commesse pubbliche.
forniture

I dipendenti del Patriziato

Art. 58 L'ufficio patriziale nomina ogni quadriennio i seguenti dipendenti:
Nomina a) il segretario;
(Art. 101 LOP) b) il responsabile per l'acquedotto di San Carlo;
c) il responsabile per l'azienda elettrica di San Carlo;
d) l'addetto per l'alpe Robiei-Lielpe.

Concorso La nomina è fatta per concorso pubblico. Il periodo di nomina scade sei mesi
(Art. 101 LOP) dopo l'elezione dell'ufficio patriziale.
Salvo proroga da accordare dal Dipartimento delle Istituzioni, la riconferma è tacita se l'Ufficio patriziale non comunica al dipendente entro quattro mesi dalle elezioni, presentandone i motivi, la mancata conferma.

Art. 59 Per tutti i dipendenti di nuova nomina il primo anno è considerato periodo di
Periodo di prova. Nei casi dubbi l'Ufficio patriziale ha la facoltà di prolungare il periodo di
prova prova sino ad un massimo di 2 anni. Il rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni di preavviso.

Art. 60 Trascorso il periodo di prova ogni dipendente può recedere dal contratto con
Scioglimento un preavviso di tre mesi.
del rapporto
d'impiego

Art. 61 Per la nomina dei dipendenti vengono stabiliti i seguenti requisiti :
Requisiti - nazionalità svizzera, la formazione e l'esperienza necessaria.
(Art. 103) In particolare per il responsabile dell'azienda elettrica di San Carlo è
LOP) necessario il diploma federale di elettricista o il diploma di una STS o SPF nel
ramo della corrente forte.

Art. 62 I dipendenti devono adempiere con zelo e assiduità ai doveri inerenti la carica
Doveri di a loro affidata.
servizio Nel disimpegno delle loro funzioni devono comportarsi in modo corretto e dignitoso e sono tenuti al rispetto verso i superiori ed all'ossequio delle norme di urbanità nei rapporti con il pubblico.

Art. 63 I dipendenti sono tenuti al segreto d'ufficio.
Questo obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.
Segreto
d'ufficio

Art. 64 Il segretario:
il segretario è responsabile della cancelleria patriziale, coordina, ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dall'Ufficio patriziale.
Compiti
in generale

Compiti in
particolare In particolare il segretario:
a) firma con il Presidente dell'Ufficio patriziale o chi ne fa le veci gli atti del Patriziato e da solo, gli estratti, e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dall'Ufficio patriziale;
b) redige il verbale dell'assemblea e dell'Ufficio patriziale;
c) è responsabile dell'archivio e della conservazione di tutti i documenti del Patriziato;
d) esegue la gestione amministrativa della aziende.

Art. 65 L'addetto all'acquedotto San Carlo
L'addetto è alle dipendenze dell'Ufficio patriziale. Sorveglia gli impianti conformemente al "Regolamento dell'acquedotto" in vigore, segnala nuovi utenti ed eventuali costi di allacciamento a loro carico, allestisce annualmente un rapporto scritto sugli interventi effettuati con eventuali proposte per misure di manutenzione. Interviene in caso di guasti o disfunzioni e sorveglia lavori di riparazione appaltati dall'Ufficio patriziale.
Compiti

Art. 66 Gestore di rete dell'azienda elettrica San Carlo
L'addetto è alle dipendenze dell'Ufficio patriziale. Sorveglia gli impianti conformemente al "Regolamento dell'Azienda elettrica San Carlo" in vigore, segnala nuovi utenti e i relativi costi di allacciamento a loro carico, mantiene efficiente l'illuminazione all'interno del nucleo di San Carlo, fornisce annualmente alla segretaria una distinta dei consumi verificati presso gli utenti, allestisce ogni sei mesi all'attenzione dell'Ufficio patriziale un rapporto sulla gestione degli impianti con eventuali proposte per misure di manutenzione. Interviene in caso di guasti o disfunzioni, sorveglia e controlla i lavori di riparazione appaltati dall'Ufficio patriziale.
Compiti

Art. 67 Addetto per l'Alpe Robiei-Lielpe
L'addetto è alle dipendenze dell'Ufficio patriziale. In modo particolare è responsabile per la tenuta in buono stato delle infrastrutture alpestri, del materiale in generale e degli edifici di proprietà del Patriziato. Controlla che la gestione alpestre avvenga conformemente alle direttive previste nel piano di sfruttamento con particolare riguardo per le zone protette e, alla fine di ogni stagione, controlla il materiale e ne denuncia eventuali mancanze o misure di manutenzione. Allestisce annualmente, all'attenzione dell'Ufficio patriziale, un rapporto sull'attività alpestre (no. di bestiame, giorni di alpeggiatura e soggiornatura nei corti, stato del pascolo, ecc.).
Compiti

Art. 68 La violazione dei doveri d'ufficio è punita dall'Ufficio patriziale con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) l'ammonizione;
b) la multa fino a fr. 500.--;
c) la sospensione dalle funzioni fino a tre mesi;
d) il licenziamento.

Provvedimenti disciplinari
(Art. 102 LOP)

L'applicazione d'ogni provvedimento disciplinare dev'essere preceduta da un'inchiesta nella quale all'interessato è data la possibilità di giustificarsi e di farsi assistere.

Ogni provvedimento disciplinare dev'essere motivato e notificato per iscritto all'interessato.

I provvedimenti disciplinari sono appellabili da parte dell'interessato al Consiglio di Stato.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Onorari, stipendi, diarie e indennità

Art. 69 I membri dell'Ufficio patriziale ricevono annualmente i seguenti onorari:

Emolumenti

- presidente fr. 3'000.-
- vice presidente fr. 1'200.-
- membri fr. 800.-
- membri commissione della gestione fr. 50.-/seduta

Art. 70 Gli impiegati del Patriziato ricevono annualmente il seguente stipendio:

Stipendi dei dipendenti

- segretario fr. 5'000.-
- segretariato Azienda elettrica fr. 1'000.-
- segretariato Azienda acqua potabile fr. 500.-
- responsabile Azienda elettrica fr. 2'500.-
- responsabile Azienda acqua potabile fr. 500.-

Art. 71 Per missioni e funzioni straordinarie autorizzati dall'Ufficio patriziale vengono risarciti come segue:

Diarie ed indennità

per missioni

Membri Ufficio patriziale e responsabili Aziende:

- a) per mezza giornata fr. 100.-
- b) per una giornata fr. 200.-
- c) spese di trasferta fr. 20.-/giornata
- d) per l'utilizzo di una vettura privata viene rimborsato l'importo di fr. 0.60/km per trasporto di persone e fr. 1.-/km per trasporto di materiale.

Conti - Esame della gestione - Commissione della gestione

Art. 72 Per quanto concerne la gestione finanziaria del Patriziato, fanno stato i disposti degli art. 104 e segg. LOP e le norme del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati.

Conti

Art. 73 I pagamenti e le riscossioni devono essere fatti per conto corrente postale (ev. conto corrente bancario).

Diritto di firma

Pagamenti Le somme incassate in contanti devono essere riversate in conto corrente.

Riscossioni
(Art. 111 LOP)

Il segretario ha diritto di firma collettiva con il presidente e/o con il vice presidente per le operazioni relative ai conti correnti.

Il Patriziato è rappresentato ufficialmente dal Presidente congiuntamente al segretario o un altro membro dell'Ufficio patriziale.

Art. 74 La contabilità del Patriziato è tenuta con il sistema della partita doppia.

Contabilità
(Art. 113 LOP)

Art. 75 La commissione della gestione viene nominata, annualmente, in occasione della seconda assemblea ordinaria.

Commissione gestione
(Art. 68 lett. m e Art. 77 lett. f LOP)

La commissione della gestione si compone di 3 membri e di 2 supplenti. La carica di membro e di supplente della commissione della gestione è obbligatoria.

Art. 76 La commissione esamina e si pronuncia:

Attribuzioni
(Art. 114 LOP)

- a) sul preventivo;
- b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell'assemblea patriziale in virtù dell'art. 68 LOP quando l'esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra commissione;
- c) sul consuntivo.

Art. 77 Non possono far parte della commissione:

Incompatibilità
(Art. 115 LOP)

- a) i membri dell'ufficio patriziale ed i supplenti;
- b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei;
- c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri dell'ufficio patriziale, i supplenti ed il segretario.

Art. 78 Chi ha rivestito la carica di membro dell'Ufficio patriziale o di supplente può far parte della commissione della gestione.

Collisione
(Art. 116 LOP)

Egli non può tuttavia partecipare alla discussione e al voto sulla gestione che lo concerne.

Art. 79 La commissione della gestione allestisce il rapporto scritto con le relative proposte e ne trasmette copia all'Ufficio patriziale almeno 7 giorni prima dell'assemblea. Eventuali rapporti di minoranza devono essere presentati entro lo stesso termine.
Rapporto (Art. 117 LOP) Ogni commissario ha il diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante l'esame dell'oggetto.
Qualora la commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i motivi all'assemblea.
L'assemblea stabilisce un nuovo termine non superiore a un mese. Di ciò l'Ufficio patriziale dà sollecita comunicazione al Dipartimento.

Altre funzioni

Art. 80 Nella sua prima seduta la commissione nomina tra i suoi membri un presidente (eventualmente un vice-presidente).
Presidente

Convocazione La commissione è convocata dal presidente con avviso scritto ai membri almeno cinque giorni prima della seduta.

Numero Legale Le sedute sono valide se sono presenti tutti i tre membri. I supplenti sono convocati nel numero necessario a garantire la presenza di tre commissari.

Ispezione degli atti Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto la commissione, o una sua delegazione, ha il diritto di prendere visione in ufficio o in archivio di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro pertinenza.

Verbale La commissione deve tenere seduta stante il verbale che deve contenere almeno le deliberazioni.

Votazione Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei membri presenti alla seduta.
In caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Discrezione I membri della commissione devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sulle discussioni e apprezzamenti della commissione.

Art. 81 Per l'esame di problemi determinati l'assemblea può nominare commissioni speciali composte da 3 a 7 membri (ev. supplenti).
Commissioni speciali

Contravvenzioni

- Art. 82** L'Ufficio patriziale punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti patriziali, alle ordinanze o alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata. L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali o cantonali è stabilita ad un massimo di fr. 10'000.-, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.
- Ammontare della multa**
(Art. 118 LOP)
- Art. 83** I membri dell'Ufficio patriziale e i dipendenti di cui agli articoli 39/58 del presente regolamento che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto all'Ufficio patriziale.
Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.
- Art. 84** Per la procedura, i ricorsi, la prescrizione, il pagamento e la commutazione della multa in arresto, fanno stato le norme degli articoli dal 120 al 123 della LOP.
- Procedura**

Regolamentazione per ordinanze - convenzioni

- Art. 85** L'Ufficio può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti.
Le ordinanze sono esposte all'albo patriziale per un periodo di almeno 15 giorni.
- a) ordinanze
- Per quanto qui non specificato, riservate le leggi federali, cantonali ed i regolamenti patriziali, l' Ufficio patriziale emana le ordinanze di propria competenza e quelle delegate dal presente regolamento.
- Art. 86** Il Patriziato può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici o privati per svolgere compiti di natura pubblica locale.
La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta. La stessa dev'essere adottata dall'assemblea patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale, salvo i casi di esclusiva competenza dell'Ufficio patriziale.
- Convenzioni
- Disposizioni transitorie e abrogative
- Art. 87** Il presente regolamento entra in vigore non appena ottenuta l'approvazione governativa.
Entrata in vigore
- Diramazione** Verrà quindi stampato e diramato ai cittadini patrizi che ne fanno richiesta.
- Art. 88** Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento patriziale del 1978.
- Abrogazione**

Così risolto ed approvato dall'Assemblea patriziale nella seduta del 24 febbraio 2013.

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione enti locali con risoluzione del 27 maggio 2013.